

Per le opere architettoniche oltre ai modi suddetti è fatta facoltà di esporle riunite in cartelle, album od altro modo adatto all'indole della materia.

ART. 4.

Le copie non saranno ammesse, salvo le eseguite con mezzi diversi da quelli con cui furono eseguiti gli originali, e di merito artistico.

Saranno pure escluse le opere che potessero offendere le ragioni dell'arte o della morale.

ART. 5.

L'Espositore dovrà entro il mese di maggio 1883 far noto alla Commissione d'Arte Contemporanea qual genere d'opere contemplate nell'art. 4 intenda esporre, ed accompagnare l'invio della scheda coll'indicazione del soggetto dell'opera, del nome, cognome, patria e residenza dell'autore od espositore, delle dimensioni (compresa la cornice o la tavola unita se l'opera è di pittura e dell'altezza col piedestallo se statuaria).

Nel caso che l'Espositore non sia l'autore delle opere dovrà aggiungervi la costui approvazione.

Le schede occorrenti saranno inviate dal Comitato Esecutivo che ne distribuirà a chiunque ne faccia domanda.

ART. 6.

L'Espositore fuori di Torino che avrà spedito la scheda in modo regolare, riceverà due cartelle di spedizione per ciascuna opera o gruppo d'opere.

Una delle cartelle dev'essere riposta nell'interno della cassa, l'altra applicata esternamente, e ciò come indispensabile condizione per poter approfittare, occorrendo, della riduzione di spese di trasporto.

Nel caso che una cassa contenga opere di diversi artisti, dovranno tanto esternamente che internamente essere applicate altrettante cartelle quanti sono gli autori delle opere contenute.